

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"Associazione Cuoro"

DENOMINAZIONE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

ART. 1) E' costituita l'Associazione di volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n.266, denominata "Associazione Cuoro" e, previo l'ottenimento dello status di Onlus dagli organi competenti, a denominarsi "Associazione Cuoro Onlus".

ART. 2) L'Associazione ha sede legale in Corato – BA – alla Via Cesare Pavese, 54 ed ha durata a tempo indeterminato. Gli eventuali cambi di sede non comporteranno modifiche allo statuto ma solo una delibera da parte dell'organo direttivo.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro ed è indipendente da partiti e sindacati. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Sono ammessi rimborsi spese ai soci che hanno sostenuto degli esborsi per attività associative, previo delibera del direttivo e presentazione di ricevute giustificative adeguate.

ART. 4) L'Associazione persegue esclusivamente fini mutualistici e di solidarietà sociale. L'Associazione, che ispira le sue attività ai contenuti della solidarietà umana, si pone come scopo istituzionale primario il sostegno a portatori di patologie cardiovascolari, con particolare attenzione a soggetti indigenti, anziani e bisognosi di particolari aiuti. L'associazione si propone inoltre, col supporto di professionisti, medici, paramedici e operatori sociosanitari, di informare i soggetti con tali patologie, nonché le famiglie, sui corretti percorsi curativi e si proporrà anche di sostenerli psicologicamente; altre iniziative che siano finalizzate ad alleviare la condizione di disagio del portatore di malattia cardiovascolare, nonché la corretta informazione sulla stessa.

Tale scopo statutario si raggiungerà soprattutto attraverso:

- La ricerca di medici, cardiologi, psicologi e specialisti in patologie connesse, con volontà di mettere gratuitamente a disposizione degli assistiti dall'associazione la loro opera e la loro professionalità.
- La ricerca di paramedici, operatori sociosanitari e semplici volontari che vogliano mettere gratuitamente a disposizione degli assistiti dall'associazione la loro opera e la loro professionalità.
- Il sostegno, anche economico, quando possibile, per cure a soggetti comprovatamente indigenti con patologie cardiovascolari.
- L'informazione sul corretto approccio alle suddette patologie tramite siti web, tramite stampa o altri media e tramite incontri o manifestazioni organizzate all'uopo.
- La raccolta e redistribuzione a titolo gratuito, rispettando i limiti imposti dalle leggi in vigore, di supporti e presidi sanitari a pazienti indigenti.
- La ricerca di farmacie che possano mettere a disposizione di malati indigenti, delle medicine a titolo gratuito, naturalmente previo prescrizione medica e nel rispetto delle leggi in materia.
- La ricerca di persone disposte ad aiutare degenti non autosufficienti, presenti nei reparti cardiologici ospedalieri, all'espletamento di semplici funzioni di base tipo pranzare o andare in bagno.
- La ricerca di fondi da destinare all'espletamento degli scopi sociali e qualsiasi altra iniziativa potrà essere pensata atta ad alleviare la condizione del malato con patologie cardiovascolari.

- Altre iniziative inerenti che sicuramente sorgeranno col tempo e con l'esperienza acquisita.

SOCI

ART. 5) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni, che intendono impegnarsi personalmente, volontariamente e gratuitamente per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto.

ART. 6) L'attività del socio-volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio-volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. La qualità di socio-volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ART. 7) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione, scritta o su apposito modulo web a crearsi, all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 8) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art.11. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

I soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività per la durata di un anno.

ART. 9) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione ed al versamento di eventuali quote suppletive stabilite dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART. 10) I soci onorari non corrispondono all'Associazione la quota d'iscrizione sebbene possano contribuire mediante liberalità, possono inoltre partecipare all'attività di cui all'Art. 4 del presente Statuto.

ART. 11) La qualifica di socio si perde per sopravvenuto decesso, per dimissioni, per espulsione o radiazione. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Le espulsioni o radiazioni possono avvenire a causa dei seguenti motivi:

- a) quando non si ottempera alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando ci si renda morosi del pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. Ai soci non può essere attribuito alcun dividendo né altra utilità in natura in caso di liquidazione dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 13) L'Assemblea sovrana dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria. I soci persone giuridiche partecipano alle Assemblee attraverso una persona a ciò delegata con delega scritta del legale rappresentante.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, una volta all'anno. Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante: - approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; - elegge e revoca il Consiglio Direttivo; - approva il bilancio consuntivo - delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale ad eccezione delle decisioni inerenti le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione - di competenza dell'assemblea straordinaria. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

ART. 15) L'Assemblea Straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata: per deliberare in merito a modifiche statutarie o a proposte di scioglimento dell'associazione; ogni qualvolta ne facciano motivata richiesta almeno la metà degli associati. In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

ART. 16) È previsto il voto per delega; ogni socio non può rappresentare, dietro apposita delega, più di un altro socio.

ART. 17) Le votazioni, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre persone fino ad una massimo di sette, eletti dall'Assemblea fra i soci; il Consiglio Direttivo resta in carica per cinque anni, ed i suoi membri sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, ed il Segretario.

ART. 19) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 20) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna.

In particolare : - redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; - redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; - delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci; - determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; - amministra i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'associazione; - procede alla eventuale nomina dei procuratori speciali per uno o più determinati atti, indicando i rispettivi poteri; - svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 21) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione; tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano ad un consigliere delegato dallo stesso Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 22) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti;

L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:

- a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi dei privati;
- c) dai contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) dalle entrate provenienti da convenzioni con enti locali, ai sensi dell'art.7 della legge n.266/91;
- e) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f) da tutti gli altri proventi, anche proveniente da attività di natura commerciale e/o produttive marginali, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali;
- g) da eventuali eredità ricevute o acquisite nell'esercizio dell'attività sociale.

ART. 23) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART. 24) Il rendiconto economico finanziario annuale comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci secondo le modalità previste dall'art.15 del presente statuto.

ART. 26) In caso di scioglimento Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni di volontariato, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, come previsto dall'art.5 comma 4 della legge quadro sul volontariato n.266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991 n.266, al D.Lgs. n.460/97, alla legislazione regionale sul volontariato.